

Modifica al comma 2 dell'art. 1 della l. r. 14/2009

Al comma 2 dell'art. 1, dopo le parole "anche in deroga alla" sono aggiunte le seguenti "agli
indici e parametri prescritti dalla".

Allegato
f. 4/6

approvato dalla UNANIMITÀ

Emendamento n. 4

- All'articolo 2, aggiungere al comma 2 dopo la lettera a) la seguente frase che diventerebbe lettera "b) *per edifici non residenziali si intendono quelli comprendenti unità immobiliari destinati ad attività produttive in essere o abbandonate o cessate in contrasto con la destinazione della Zona Urbanistica definita dallo strumento urbanistico vigente, o comunque in contrasto con la residenza o per il quale lo strumento urbanistico ne preveda o incentivi la delocalizzazione. La volumetria complessiva di tali immobili non deve essere superiore a 2.000 m³*"; e di conseguenza la lettera b) –attuale- diventerebbe lettera c).
- All'articolo 3 comma 1 dopo le parole: "...a 1.000 m³," inserire la frase: "e gli edifici non residenziali e di volumetria non superiore a 2.000 m³,"
- All'articolo 4 comma 1 dopo le parole: "...volumetria complessiva" inserire la frase: "o *gli edifici non residenziali come definiti e specificati all'art. 2 comma 2 lettera b)*" –così come emendata -
- All'articolo 5 comma 4 dopo la parola: "...comune." aggiungere la frase: "*Per gli interventi riguardanti gli immobili di cui all'art. 2 comma 2 lettera b) –così come emendata- non è consentita la monetizzazione delle aree da destinare a parcheggi pertinenziali nella misura di 1 metro quadro ogni 10 metri cubi di volumetria realizzata.*"

Carlo Venturi

RITIRATO

~~ESAMINANDO~~ ~~di~~ ~~G~~

2/25/9

PITIRAZO

PROPOSTA DI MODIFICA E O INTEGRAZIONE LEGGE 14 DEL 30.07.2009

Facendo seguito a vs. gentile richiesta, dopo aver attentamente riesaminato il testo abbiamo ritenuto opportuno segnalare le seguenti modifiche:

L'ART.3 della Legge Regionale n. 14 del 30/07/2009 comma 1 - lettera b) "l'ampliamento deve essere realizzato in contiguità fisica rispetto al fabbricato esistente, nel rispetto delle altezze massime"

PROPOSTA MODIFICA


L'art. 3 della Legge Regionale n. 14 del 30/07/2009 comma 1 - lettera b) "l'ampliamento deve essere realizzato in contiguità fisica e/o all'interno del lotto di proprietà, anche autonomamente funzionale rispetto al fabbricato esistente, nel rispetto delle altezze massime"

Enrico Vanni

EMENDAMENTO

MODIFICA AL COMMA 1 BIS DELL'ART. 3

Al comma 1-BIS dell'ART. 3, dopo le parole "della stessa legge" sono aggiunte le seguenti "o in alternativa la classe energetica A+ prevista dal DL 192/05 e sue modifiche e integrazioni, quelli risultanti da un APE, prima del rilascio del certificato di agibilità".


(VIVIANA GUARINI)

RETI RATO

Modifica al comma 1 dell'art. 4 della l. r. 14/2009

Al comma 1 dell'art. 4, dopo le parole "della presente legge", sono aggiunte le seguenti ", da destinare, per la complessiva volumetria risultante a seguito dell'intervento, al medesimo uso preesistente legittimo o legittimato, ovvero ad altri usi consentiti dallo strumento urbanistico".

McCurran
f. h. b. 6

approvato UNANIMITA'

Emendamento 5

All'articolo 4 comma 1, dopo le parole: "...destinati a residenza," e prima delle parole: "almeno in misura..." aggiungere la frase: "*o ad altri usi legittimi o legittimati,*"

Penelope Venturi

RITIRATO

Sub emendamento all'articolo 4 presentato dall'assessore:

Al comma 1 dell'art.4, dopo le parole "...per la complessiva volumetria" e prima delle parole: "risultante a seguito.." aggiungere la frase: "compresa anche quella"

Caruso Until

RITIRATO

EMENDAMENTO

MODIFICA AL COMMA 4 DELL'ART. 4

Al comma 4 dell'art. 4, dopo le parole "della stessa legge" sono aggiunte le seguenti "o in alternativa la classe energetica A+ prevista dal DL 192/05 e sue modifiche e integrazioni, quali risultanti da un APE, prima del rilascio del certificato di agibilità".



(VIVIANA GUARINI)

PUTRATO

7

PROPOSTA DI EMENDAMENTO DI ABATERUSSO

Modifica al comma 1 dell'art. 5 della l. r. 14/2009

Al comma 1 dell'art. 5, le parole "1 agosto 2013" sono sostituite con le seguenti "1 agosto 2014".

Abaterusso
F. P. Abaterusso

approvato e modificato
Commissione M5S

2

Sub emendamento all'emendamento Abaterusso

Al comma 1 dell'art. 5, le parole "1 agosto 2014" sono sostituite dalle seguenti "1 agosto 2015".

Abaterusso
f.f. Basso

approvato e modificato
con art. 55

Modifica alla lettera c) comma 3 dell'art. 5 della l. r. 14/2009

Alla lettera c) comma 3 dell'art. 5, dopo la parola "ricostruzione" è inserito un punto. Dopo il punto, l'iniziale della parola "nel" diventa maiuscola. Dopo le parole "previsto dall'articolo 3" il punto è sostituito da una virgola. Dopo la virgola, l'iniziale della parola "il" diventa minuscola.



approvato UNANIMITÀ

Abrogazione del comma 6 dell'art. 5 della l. r. 14/2009

Il comma 6 dell'art. 5 è abrogato.

Answer to
JHP 22 Jan 6

approvato e modificato
Colonnari 155

Modifica alla lettera b) comma 1 dell'art. 6 della l. r. 14/2009

Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 6 dopo le parole "gli interventi di ristrutturazione edilizia" sono aggiunte le parole "o di demolizione e ricostruzione".

Attestato
fhp [signature]

approvato alla UNANIMITÀ

SUB EMENDAMENTO

MODIFICA ART. 6. COMMA 2.

Alle parole "già adottati" della nuova versione sono aggiunte le seguenti parole "a condizione che i comuni siano già dotati di nuovo strumento urbanistico (PUG) come previsto dalla l.r. 20/2001; in caso contrario gli stessi sono tenuti ad approvare il nuovo strumento urbanistico che recepisca il nuovo dispositivo di legge"



(VIVIANA GUZZINI)

RITIRATO

Emendamento

Al fine di consentire ai Comuni di utilizzare effettivamente le opportunità contenute nella legge regionale 14/2009 e adeguare i propri atti amministrativi alle esigenze ed esperienze maturate nei sei anni di applicazione della stessa si propone il seguente emendamento:

Art. 6 comma 2.

Versione in vigore:

"I comuni, con deliberazione del consiglio comunale da adottare entro il termine di sessanta giorni, a pena di decadenza, dalla entrata in vigore della presente legge, possono disporre motivatamente:"

Proposta nuova versione:

"I comuni, con deliberazione del consiglio comunale da adottare entro il termine di sessanta giorni, a pena di decadenza, dalla entrata in vigore della ~~presente~~ legge **di proroga del termine indicato al comma 1 dell'art. 7 della L.R. 14/2009**, possono disporre motivatamente, **ovvero modificare gli atti eventualmente già adottati,**"

(Pres. V.S.L.
(VINTOVA F.)

PITIRATO

depositedo agli atti delle Commissioni del
8 ottobre 2015 *MM*

16

EMENDAMENTO ALLA L.R. n° 14/2009


.....omissis.....

Art. 6 comma 2 lettera d)..... dopo l'ultimo periodo aggiungere le seguenti parole:

“ Gli interventi di ampliamento in sopraelevazione ricadenti nei “ territori costruiti ” , così come definiti al punto 1.03 comma 5 e 6 dalle NTA allegare al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) , modificati dalla D.G.R. 2022/2013 anche se ricadenti nella disciplina autorizzativa prevista al Titolo VI delle NTA allegare al PPTR , sono sempre possibili anche in deroga ai limiti di altezza previsti dai P.R.G. Per essi viene esclusivamente richiesto il raggiungimento di obiettivo di coerenza ambientale con procedura di autorizzazione paesaggistica semplificata .

PUTIRATO

Carlo Venti
(VISTO P.)



Alberis

RITIRATO

Emendamento n. 3

Al fine di completare ed ampliare la proposta già predisposta e di rendere coerente il testo della legge con il supeamento del PUTT/P., si propoe il seguente emendamento:

all'articolo 6 eliminare:

- Al comma ~~1~~ la lettera g);
- Al comma 1) lettera h) eliminare da "nei siti.....omissis..." fino a "fauna selvatiche,"...
- Al comma 2) lettera d) eliminare da "ambiti territoriali...omissis.." fino a "1748/2000";
aggiungere dopo la parola "l'individuazione" la seguente frase: *"aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del Codice, ovvero: a) territori costieri, c) fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche, h) zone gravate da usi civici;"*.
- Al comma 2) lettera d) eliminare dopo le parole "nonché di.." le parole: "immobili ricadenti in";
- Al comma 2) lettera d) sostituire dopo le parole: "...bellezze naturali)" la parola "nei" con la parola: "nelle".
- Al comma 2) lettera d) eliminare dopo la parola: "consiglio" la frase: "entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vilore della presente legge."

Quindi il nuovo articolato 6, se approvato l'emendamento, sarà il seguente:

Art. 6

Limiti di applicazione

1. Non è ammessa la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 3 e 4:

- a) all'interno delle zone territoriali omogenee A) di cui all'articolo 2 del d.m. lavori pubblici 1444/1968 o a esse assimilabili, così come definite dagli strumenti urbanistici generali o dagli atti di governo del territorio comunali, salvo che questi strumenti o atti consentano interventi edilizi di tale natura;
- b) nelle zone nelle quali lo strumento urbanistico generale consenta soltanto la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo o subordini gli interventi di ristrutturazione edilizia all'approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo;
- c) sugli immobili definiti di valore storico, culturale e architettonico dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici generali;
- d) sugli immobili inclusi nell'elenco di cui all'articolo 12 della legge regionale 10 giugno 2008, n. 14 (Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio);
- e) sugli immobili di interesse storico, vincolati ai sensi della parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
- f) su immobili ubicati in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi degli articoli 136 e 142 del d.lgs. 42/2004, così come da ultimi modificati dall'articolo 2 del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63;
- g) nelle aree protette nazionali istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e nelle aree protette regionali istituite ai sensi della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella regione Puglia),

15

salvo che le relative norme o misure di salvaguardia o i relativi strumenti di pianificazione consentano interventi edilizi di tale natura;

i) nelle oasi istituite ai sensi della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria);

j) nelle zone umide tutelate a livello internazionale dalla Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971 e resa esecutiva dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

k) negli ambiti dichiarati ad alta pericolosità idraulica e a elevata o molto elevata pericolosità geomorfologica (o ad essi assimilabili) dai piani stralcio di bacino di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) o dalle indagini geologiche allegate agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, salvo che per gli interventi di cui all'articolo 4 riguardanti edifici esistenti che siano oggetto di ordinanze sindacali tese alla tutela della pubblica e privata incolumità e che insistono in zone territoriali omogenee nelle quali gli strumenti di pianificazione vigenti consentano tali tipi di interventi.

2. (NUOVA VERSIONE A SEGUITO DI APPROVAZIONE EMENDAMENTO VENTOLA 1) I comuni, con deliberazione del consiglio comunale da adottare entro il termine di sessanta giorni, a pena di decadenza, dalla entrata in vigore della legge di proroga del termine indicato al comma 1 dell'art. 7 della L.R. 14/2009, possono disporre motivatamente, ovvero modificare gli atti eventualmente già adottati,:

a) l'esclusione di parti del territorio comunale dall'applicazione della presente legge in relazione a caratteristiche storico-culturali, morfologiche, paesaggistiche e alla funzionalità urbanistica;

b) la perimetrazione di ambiti territoriali nei quali gli interventi previsti dalla presente legge possono essere subordinati a specifiche limitazioni o prescrizioni, quali, a titolo meramente esemplificativo, particolari limiti di altezza, distanze tra costruzioni, arretramenti dal filo stradale, ampliamenti dei marciapiedi;

c) la definizione di parti del territorio comunale nelle quali per gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge possono prevedersi altezze massime e distanze minime diverse da quelle prescritte dagli strumenti urbanistici vigenti;

d) l'individuazione aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del Codice, ovvero: a) territori costieri, c) fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche, h) zone gravate da usi civici; nonché di aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali); nelle quali consentire, su immobili in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi, gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, purché gli stessi siano realizzati, oltre che alle condizioni previste dalla presente legge, utilizzando sia per le parti strutturali sia per le finiture materiali e tipi architettonici legati alle caratteristiche storico-culturali e paesaggistiche dei luoghi, obbligatoriamente e puntualmente definiti da apposito regolamento approvato dal consiglio comunale.

Autore On. L.